

OGGETTO: Chiarimenti in tema di Superbonus 110% - riscontro

Gentile Ing. XXXXXXXXXXXX,

in merito alla sua richiesta del 13 gennaio 2022, chiarisco, innanzitutto, che questo Ufficio fornisce assistenza fiscale di carattere generale sulla base della normativa vigente e dei documenti di prassi emanati dall'Amministrazione finanziaria; di conseguenza, la risposta fornita **non produce gli effetti dell'interpello di cui all'art. 11 della legge del 27 luglio 2000 n. 212¹**.

Ciò premesso, secondo quanto previsto dal novellato articolo 121, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020, in vigore dal 1° gennaio 2022, i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus e agli altri bonus edilizi elencati al comma 2 dello stesso articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In base al comma 1-ter del medesimo articolo 121, ai fini di tale opzione, sono richiesti:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta;
- l'asseverazione della congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n. 34 del 2020.

Sono escluse da tali adempimenti le opere già classificate come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio (fatta eccezione per il "bonus facciate").

¹ Per maggiori dettagli su tale istituto si rinvia al seguente [link](#)

Il Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede, al punto 2.2, che **per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità.**

Inoltre, in base al medesimo punto, per tutti gli interventi in questione, **quindi, anche per quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus di cui all’articolo 121**, il soggetto che rilascia tale visto verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del punto 2.1.

Verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Per ulteriori informazioni sulle condizioni e gli adempimenti necessari per usufruire del Superbonus segnalato che è disponibile un’area tematica dedicata sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate², dove tra l’altro vengono periodicamente pubblicate le risposte alle istanze di interpello.

Distinti saluti,

IL CAPO UFFICIO
Christian Auricchio
(*Firmato digitalmente*)

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

² <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25>